



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIV


152

7

Roma,

20 APR. 2011

Prot. N. 005358
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del: 15/04/2011,
n. 0001976 P-4.23.2.21



Al Gabinetto del Ministro

SEDE

e, per conoscenza:

All' Ufficio coordinamento Legislativo

Ufficio legislativo Economia

SEDE

OGGETTO: Conferenza Unificata del 20/04/2011.

Si fa riferimento alla seduta della Conferenza in oggetto indicata, per quanto attiene al punto 2) dell'o.d.g recante: "Parere sullo schema di Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009 n. 15 (Pubblica Amministrazione e Innovazione - Economia e Finanze). In merito, non si hanno osservazioni tecniche da formulare in ordine al testo del decreto correttivo. Viceversa, con riguardo alle proposte emendative formulate da regioni e enti locali si fa presente quanto segue:

PROPOSTE DI EMENDAMENTI CORRETTIVI:

si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, per quanto riguarda gli emendamenti in esame che incidono su modalità e tempi di attuazione del d. lgs. n. 150/2009.

pm

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AGGIUNTIVI:

a) *Procedure di contrattazione collettiva*

- Art. 54 - proposta di modifica dell'art. 40, comma 3 quinquies del d. lgs. n. 165/2001: si esprime parere contrario. Ciò in quanto la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa degli enti del SSN si pone in contrasto con il complessivo quadro finanziario del SSN medesimo, che non consente l'introduzione di nuove ragioni di spesa, tenuto conto dell'attuale gravosa situazione della finanza pubblica, che viceversa prevede il concorso delle regioni al contenimento della dinamica dei costi del SSN, anche attraverso interventi in materia di personale;
 - Art. 54 - proposta di modifica dell'art. 40, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001: si esprime parere contrario. Ciò in quanto l'emendamento - alterando l'impianto normativo di base - è suscettibile di generare problemi di carattere interpretativo;
 - Art. 58 - le due proposte intervengono in materia di nomina del Presidente dell'Aran e potenziamento del ruolo dei comitati di settore: si rinvia alle valutazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
 - Art. 59 - proposta di modifica dell'art. 47, comma 4 del d. lgs. n. 165/2001: si esprime parere contrario. La norma, nella formulazione attuale, consente al Governo di mantenere il controllo sui contratti del settore sanitario - che peraltro gode di trasferimenti da parte dello Stato, che inglobano anche le risorse dirette a finanziare i rinnovi contrattuali - e delle autonomie locali. Si evidenzia che tali settori incidono significativamente sulla finanza pubblica, a fronte di un numero di impiegati che supera il milione e duecentomila unità. Inoltre i richiamati settori, ancorché tenuti al rispetto di precisi vincoli, sono quelli tradizionalmente più a rischio sotto il profilo della compatibilità finanziaria
- mm*

della contrattazione collettiva (in più occasioni, anche a seguito delle osservazioni formulate dal Governo, la Corte dei Conti non ha certificato positivamente le ipotesi di accordo) e corresponsabili - attraverso un massiccio appostamento di risorse aggiuntive nell'ambito della remunerazione accessoria - della crescita delle retribuzioni di fatto nel pubblico impiego;

- **Art. 60, comma 1:** in ordine alla proposta, volta a stabilire che la definizione delle risorse per gli incrementi salariali per il rinnovo dei CCNL per le amministrazioni regionali, locali e gli enti del servizio sanitario nazionale avvenga con accordo in sede di Conferenza Unificata si esprime parere contrario. Infatti, la definizione di tali risorse deve avvenire in coerenza con i medesimi parametri previsti per le amministrazioni dello Stato dagli strumenti di programmazione di bilancio. Si rammenta, in proposito che l'entità complessiva delle risorse destinate ai rinnovi del pubblico impiego non può che essere definita, nell'ambito dell'annuale manovra di finanza pubblica, con conseguente valutazione degli effetti medesimi sui vincoli di bilancio per gli enti soggetti al patto di stabilità interno o analoghi strumenti di compatibilità finanziaria nazionale. Inoltre, per quanto concerne, in particolare, il SSN, il sistema prefigurato non è coerente con l'attuale sistema di finanziamento del SSN medesimo che prevede l'apporto finanziario dello Stato inclusivo degli oneri dei rinnovi contrattuali con contestuale obbligo da parte degli enti di provvedere ai relativi accantonamenti in bilancio.

b) Percentuale di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni

- **Art. 40:** si esprime parere contrario al complesso della proposta, volta a rendere meno incisiva per regioni e enti locali la portata applicativa dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Nel rinviare al Dipartimento
M

della Funzione pubblica per gli aspetti più specificamente ordinamentali, si evidenzia come il testo proposto - soprattutto nella parte in cui deroga ai limiti assunzionali fissati dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010 - abbia effetti onerosi sul versante della finanza pubblica, comportando minori economie rispetto a quelle conseguibili a legislazione vigente.

c) Risorse destinate alla contrattazione decentrata

- **Art. 54. Modifiche all'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001:** si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento della Funzione pubblica.

d) Distribuzione in fasce del personale valutato

- **Art. 31. Norme per gli enti territoriali e il S.s.n.:** si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento della Funzione pubblica.

e) Mobilità

- **Art. 49. Modifica dell'art. 31 del d. lgs. n. 165/2001:** si esprime parere contrario, in quanto l'emendamento - alterando l'impianto normativo di base - è suscettibile di generare problemi di carattere interpretativo;

f) Progressioni di carriera

- **Art. 62 e 74.** Ferme restando le valutazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, si osserva che le modifiche proposte alterano significativamente l'impianto normativo di base. In particolare con riferimento alla motivazione recata per l'art. 74, comma 2, si segnala che la previsione contenuta nell'emendamento, intesa ad escludere la quota riservata all'accesso dall'esterno, mediante concorso pubblico, per le posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali, non sarebbe limitata al solo personale del comparto delle Autonomie Locali, ma
- mm*

verrebbe estesa anche ad altri comparti in cui, come per il predetto personale, le posizioni economiche all'interno delle aree hanno un mero contenuto economico.

pr

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò